

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

**OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 450 DEL 02/12/2020. ACCORDO QUADRO EX ART 54 D.LGS. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER DUE ANNI CON OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO, DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO DELL'A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON. VARIAZIONE IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, D.LGS. 50/16. CUP:H65G20000010002. CIG:8237831930. ESECUTIVITA' IMMEDIATA**

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

#### Premesso che:

- Con atto deliberativo n. 208 del 18/03/2020, l'AORN Santobono Pausilipon ha indetto procedura aperta per l'affidamento, attraverso la stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 50/16, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico, per la durata di due anni, con opzione per un ulteriore biennio, per un importo, per ciascun biennio, di € 3.800.000,00 oltre Iva;
- La gara, con atto deliberativo n.251 del 20/10/2020, è stata aggiudicata al RTI Impre.fi.ti. Srl – Siram Spa – IGM Srl, con il quale è stato sottoscritto contratto di Accordo Quadro rep. n. 450 in data 02/12/2020;
- L'Accordo Quadro, venuto a scadenza in data 03/12/2022, è stato successivamente rinnovato con nota della UOC in data 06/12/2022 prot. n. 23814, e relativo atto deliberativo di ratifica n. 168 del 15/03/2023, per un ulteriore biennio a decorrere dal 01/01/2023;
- In vista della scadenza dell'Accordo Quadro, fissata al 12.12.2024, l'AORN Santobono Pausilipon ha indetto procedura aperta per la conclusione di un nuovo Accordo Quadro, giusta delibera del Direttore Generale n.631 del 09/10/2024.

#### Rilevato che:

- Il Plafond del vigente Accordo Quadro, relativo al secondo biennio, è in fase di esaurimento, residuando allo stato, per effetto degli atti attuativi finora adottati, un importo di circa € 208.000,00.

#### Constatato che:

- Questa UOC riceve continue richieste di manutenzione/lavorazioni impreviste, imprevedibili ed urgenti per le strutture edili ed impiantistiche sanitarie aziendali, provenienti soprattutto dai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri, alle quali si aggiungono anche le esigenze di manutenzione del restante patrimonio immobiliare ed impiantistico;
- Le suddette attività manutentive si configurano come servizi indispensabili e strumentali al fine di garantire il funzionamento in sicurezza delle strutture edili ed impiantistiche dell'AORN, necessarie a consentire i trattamenti clinico/diagnostici erogati nell'ambito delle strutture sanitarie aziendali, anche nell'ottica della dovuta garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, tenendo altresì conto che l'AORN Santobono Pausilipon è l'unica struttura pediatrica di terzo livello per l'emergenza-urgenza e per numerose discipline di alta specialità nel sud Italia.

### **Rilevato ulteriormente che:**

- Attualmente si rendono necessarie ed improcrastinabili talune lavorazioni che risultano funzionali all'intervento di adeguamento sismico dell'intero Corpo Basso del Padiglione Ravaschieri, costituito da un corpo di fabbrica di due piani, e di ristrutturazione del Blocco Operatorio, costituito da n.5 sale operatorie, allocato al secondo piano dello stesso;
- A tale scopo occorre, da un lato, trasferire n.2 sale operatorie presso "Villa Bianca", struttura acquisita alla disponibilità dell'A.O.R.N., che necessita di lavori di manutenzione e di adeguamento funzionale, già avviati attingendo all'Accordo Quadro vigente; dall'altro lato, provvedere ai lavori di spostamento di tutti i sottoservizi (fognature, cavi elettrici, fibre ottiche, tubazioni idriche, tubazioni di gas medicali, ecc.) che interferiscono con il perimetro del citato Corpo Basso del Padiglione Ravaschieri; dall'altro lato ancora, provvedere ad effettuare ulteriori lavorazioni minori, per ottemperare alle richieste dalla direzione Medica del PO Santobono;
- In particolare, si sintetizzano di seguito le lavorazioni di cui sopra:
  - a) Lavori di manutenzione straordinaria presso "Villa Bianca" per le specifiche esigenze dell'AORN, non di competenza del locatore;
  - b) Lavori per lo spostamento dei citati sottoservizi e lavori accessori presso il P.O. Santobono;
  - c) Altri lavori minori richiesti dalla direzione Medica del P.O. Santobono.
- Tutti i suddetti lavori, in quanto funzionali all'adeguamento sismico dell'intero Corpo Basso del Padiglione Ravaschieri e di ristrutturazione del suo Blocco Operatorio sono incompatibili con i tempi di una procedura di gara e con i tempi di affidamento del nuovo Accordo Quadro di cui in premessa; in aggiunta i lavori sub a), in quanto costituenti completamento di lavorazioni già affidate attingendo dall'Accordo Quadro vigente, non possono che essere affidati allo stesso operatore economico;
- Per assolvere a tali necessità si rende, pertanto, necessario apportare una modifica in aumento al Contratto di Accordo Quadro, in corso di efficacia, aumentandone l'impegno economico. Tale importo sarà impegnabile, attraverso specifici atti attuativi, entro la data di scadenza dell'Accordo Quadro e, pertanto, entro la data del 31.12.2024.

### **Visti:**

- L'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/16 secondo cui: *«I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
  - a) *le soglie fissate all'articolo 35;*
  - b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro»;*
- L'art. 106, comma 6, D.Lgs. 50/16, secondo cui una nuova procedura di appalto è richiesta solo per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste dai commi 1 e 2;
- L'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/16 secondo cui una *«la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario».*
- L'art. 12 del D.M. 4 ottobre 2021, n. 204 che prevede: *“In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice dei*

*contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici”;*

- Tale incremento, correlato al compimento di attività che potenziano la efficienza, l'efficacia e l'economicità della spesa, sarà erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall'articolo 113, comma 2 del D.lvo n. 50/2016.
- La delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 64/2022/PAR, che enuncia il principio secondo cui è ammissibile l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori servizi e forniture non derivanti da errori di progettazione iniziali.

#### **Vista:**

- La delibera ANAC n. 461 del 16.6.2021, con la quale l'Autorità, nel fornire chiarimenti in merito all'art. 106, commi 1, 2 e 12 del d.lgs. 50/2016, ha precisato che *«nel caso in cui sia sottoscritto un Accordo Quadro, i limiti percentuali previsti dall'art. 106 del codice dei contratti pubblici in relazione alle specifiche fattispecie sono rapportati al valore complessivo dell'accordo quadro».*

#### **Considerato che:**

- Ricorrono tutte le condizioni previste dalle citate norme;
- In particolare, quanto alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del citato art. 106 d.lgs. 50/16, è possibile incrementare l'importo complessivo di € 7.600.000,00 dell'Accordo Quadro vigente per un valore economico fino ad un massimo del 15,00% al fine di predisporre una disponibilità economica (Plafond) per poter eseguire le lavorazioni di cui in narrativa e di eventuali ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovessero rendersi necessarie entro la data del 31/12/2024;
- Appare, quindi, necessario disporre una variazione in aumento almeno del 14,90% dell'originario importo dell'Accordo Quadro, per un importo complessivo di € 1.132.400,00 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre Iva, ferme restando tutte le altre disposizioni dell'Accordo Quadro vigente;
- La suddetta variazione in aumento, ai sensi del comma 6, dell'art. 106 d.lgs. 50/16, non altera la natura complessiva dell'Accordo Quadro restando immutati i prezzi, i patti e le condizioni tutte del contratto rep. n. 450 del 02/12/2020;
- Per il ricorrere delle circostanze imprevedute ed imprevedibili e per il carattere della necessità delle prestazioni supplementari, funzionali all'erogazione in sicurezza delle attività sanitarie dell'AORN, si rende necessario integrare il Fondo incentivi, che sarà erogato in relazione al compimento di nuove e ulteriori attività e adempimenti di natura tecnica posto che, può costituire oggetto d'incentivazione ai sensi dell'art. 113 del codice degli appalti *“solo lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche, e non qualunque generica partecipazione del personale dipendente della stazione appaltante al ciclo di gestione del contratto pubblico”*, come sancito dalla Sez. Controllo Lombardia nella delibera n. 29/2021.

**Constatato che:**

- I lavori finora affidati al RTI Impre.fi.ti. sono stati svolti regolarmente e le imprese titolari del contratto hanno mostrato un alto livello di professionalità.

**Visto:**

- Lo schema di Atto di Sottomissione con il quale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, d.lgs. 50/16, l'appaltatore accetta, senza eccezione alcuna, la suddetta variazione in aumento, impegnandosi al rispetto degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di Accordo Quadro originario rep. n. 450 del 02/12/2020 e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto e obbligandosi, altresì, all'adeguamento della cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria n. 0326406075 al nuovo importo oggetto della suddetta variazione in aumento.

**Ritenuto:**

- Di approvare il seguente Quadro Economico:

<b>Quadro Economico</b>	
<b>A) Importo dell'Atto Aggiuntivo</b>	<b>Importo</b>
A1) Importo dell'estensione dell'AQ al netto degli oneri della sicurezza	€ 1.095.400,00
A2) Oneri della sicurezza (presunti) non soggetti a ribasso	€ 37.000,00
<b>TOTALE Importo dell'Atto Aggiuntivo (A1+A2)</b>	<b>€ 1.132.400,00</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1) Somme da destinare al fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,2% di A) di cui l'80% da destinare agli incentivi ex art. 12 del DM 4 ottobre 2021, n.204 (nuove funzioni incentivabili, correlate all'approvazione delle prestazioni supplementari)	€ 13.588,80
B2) Iva 22% di A	€ 249.128,00
<b>TOTALE Somme a disposizione (B1+B2)</b>	<b>€ 262.716,80</b>
<b>TOTALE Atto aggiuntivo (A + B)</b>	<b>€ 1.395.116,80</b>

- Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta variazione sarà imputata al Bilancio di competenza
- Di disporre la trasmissione all'ANAC del presente atto deliberativo, unitamente allo schema di Atto di Sottomissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 8, d.lgs. 50/16.

**Visto****Il Dirigente Amministrativo****Dr.ssa Antonella Giuliani***(firmato digitalmente)***Il Direttore UOC****Ing. Gennaro Sirico***(firmato digitalmente)*

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Amministrativo****(d'ordine)****Dott.ssa Alessandra Covino**

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Sanitario**  
**Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro**  
(firmato digitalmente)

### IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:  
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

1. Di **disporre**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.lgs. 50/16, una variazione in aumento del 14,90% dell'importo dell'Accordo Quadro di cui al contratto rep. n. 450 del 02/12/2020, sottoscritto con il RTI Impre.fi.ti. Srl – Siram Spa – IGM Srl, per un importo aggiuntivo di € 1.132.400,00 oltre Iva, ferme restando tutte le altre condizioni dell'Accordo Quadro vigente e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto. Tale importo sarà impegnabile, attraverso specifici atti attuativi, entro la data di vigenza dell'Accordo Quadro e, pertanto, entro la data del 31.12.2024.
2. Di **approvare** il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico	
<i>C) Importo dell'Atto Aggiuntivo</i>	<i>Importo</i>
A1) Importo dell'estensione dell'AQ al netto degli oneri della sicurezza	€ 1.095.400,00
A2) Oneri della sicurezza (presunti) non soggetti a ribasso	€ 37.000,00
<b>TOTALE Importo dell'Atto Aggiuntivo (A1+A2)</b>	<b>€ 1.132.400,00</b>
<i>D) Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
B1) Somme da destinare al fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,2% di A) di cui l'80% da destinare agli incentivi ex art. 12 del DM 4 ottobre 2021, n.204 (nuove funzioni incentivabili, correlate all'approvazione delle prestazioni supplementari)	€ 13.588,80
B2) Iva 22% di A	€ 249.128,00
<b>TOTALE Somme a disposizione (B1+B2)</b>	<b>€ 262.716,80</b>
<b>TOTALE Atto aggiuntivo (A + B)</b>	<b>€ 1.395.116,80</b>

3. Di **approvare** lo schema dell'Atto di Sottomissione, costituente atto integrativo del contratto Rep. n. 450 del 02/12/2020.

4. Di **disporre** la trasmissione del presente atto deliberativo, unitamente allo schema di Atto di Sottomissione, all'ANAC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 8, d.lgs. 50/16, nonché alla ditta Impre.fi.ti. Srl capogruppo della RTI costituita con Siram Spa. e IGM Srl;
5. Di **confermare** RUP l'Ing. Gennaro Sirico e DL il Geom. Alessandro Orlando;
6. Di **convocare** la ditta Impre.fi.ti. Srl capogruppo del RTI costituito con Siram Spa e IGM Srl per la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione;
7. Di **dare atto** che la spesa relativa alla suddetta variazione sarà imputata al Bilancio di competenza;
8. Di **trasmettere** il presente atto al Direttore dei Lavori geom. Alessandro Orlando, nonché alla UOC GEF, al Collegio Sindacale, ai Direttori Medici di Presidio;
9. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016
10. Di **conferire** ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 241/90 immediata esecutività al presente atto stante la necessità di procedere in tempi rapidi all'affidamento dei lavori indicati in premessa.

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Rodolfo Conenna**  
*(firmato digitalmente)*